

**Contributi** – Agevolazioni contributive per assunzione lavoratori in mobilità – Fattispecie di licenziamenti da parte del curatore – Diritto alla agevolazione – Esclusione.

**Tribunale di Milano – Sez. lavoro - 09.2.2018 n. 333 – Dr. Colosimo – R. S.r.l. (Avv. Bontiglio) - INPS (Avv. Mostacchi).**

*Ai fini sostanziali del diritto ai benefici contributivi per l'assunzione di personale iscritto alle liste di mobilità, nel caso di accertata prosecuzione dell'azienda in una situazione di sostanziale coincidenza di assetti proprietari, di interessi imprenditoriali e vincoli di controllo, non rileva il dato puramente formale che all'epoca dei licenziamenti il legale rappresentante della impresa fosse il curatore fallimentare.*

FATTO - con ricorsi depositati in data 18 maggio 2017 e in data 26 maggio 2017, successivamente riuniti, R. s.r.l. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE chiedendo al Tribunale di:

- accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento INPS n. 4905.24/11/2016.0133135 del 24 novembre 2016;
- conseguentemente, ordinare all'Ente Previdenziale di concederle i benefici fiscali di cui all'art. 8, comma 2, L. 223/1991, condannandolo al pagamento di tutte le somme relative alle indennità di mobilità dei lavoratori non ancora corrisposte ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 223/1991; nonché di:
- accertare l'illegittimità e conseguentemente annullare il provvedimento INPS n. 4905.24/11/2016.0133140 del 26 novembre 2016;
- per l'effetto, condannare l'Ente Previdenziale a concederle i benefici contributivi di cui all'art. 1 L. 190/2014, dichiarando non dovute le somme richieste nel provvedimento impugnato.

Con vittoria delle spese di lite.

Si è ritualmente costituito in entrambi i giudizi l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza dell'8 febbraio 2018, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla L. 133/2008.

DIRITTO - La vicenda oggetto di giudizio attiene alla verifica della sussistenza, relativamente alle assunzioni effettuate da R. s.r.l. dei dipendenti O., V., M. e Q. (a tempo determinato, prima, e convertite a tempo indeterminato, poi), dei presupposti per il godimento da parte della società dei benefici di natura economica e fiscale legati all'assunzione di personale iscritto nelle liste di mobilità.

Con provvedimenti n. 4905.24/11/2016.0133135 del 24 novembre 2016 e n. 4905.24/11/2016.0133140 del 26 novembre 2016, infatti, l'Ente Previdenziale ha rigettato la richiesta dell'azienda di accesso ai benefici fiscali per le assunzioni di lavoratori in mobilità di cui alla L. 223/1991, e ha richiesto a R. s.r.l. la restituzione di € 22.419,51 revocando i benefici precedentemente concessi.

A fondamento delle determinazioni così assunte, INPS ha rilevato "relazioni di sostanziale coincidenza degli assetti proprietari" di R. s.r.l. e della R. F.I.M.E. s.r.l., originario datore di lavoro dei dipendenti sopra indicati.

Al riguardo, deve osservarsi quanto segue.

L'art. 1, comma 118, L. 190/2014 dispone che, "al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente".

Lo stesso art. 1, comma 118, L. 190/2014 precisa che "l'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge".

L'art. 8, comma 2 e 4, L. 223/1991 stabilisce: "i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4... Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti".

L'art. 8, comma 4 bis, L. 223/1991 chiarisce, tuttavia, che "il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

Secondo INPS, R. s.r.l. non avrebbe diritto ai benefici in questione in quanto i dipendenti O., V., M. e Q. erano originariamente lavoratori di R. F.I.M.E. s.r.l., società il cui amministratore unico — V. R. — è padre di uno dei soci di R. s.r.l., e in quanto l'amministratore unico di quest'ultima era dipendente della stessa R. F.I.M.E. s.r.l.

Ai rilievi dell'Ente Previdenziale si oppone parte attrice deducendo che tra R. F.I.M.E. s.r.l. e R. s.r.l. non vi sarebbe mai stata coincidenza di assetti proprietari, e che i licenziamenti di O., V., M. e Q. sarebbero stati a suo tempo intimati dal curatore fallimentare N. A., legale rappresentante pro tempore di R. F.I.M.E. s.r.l.

Orbene, nell'individuare situazioni ostative all'accesso ai benefici contributivi e fiscali per il caso di assunzione di personale iscritto alle liste di mobilità, la legge pone l'accento, non su

presupposti meramente formali, ma su situazioni di sostanziale collegamento al precipuo fine di paralizzare qualsivoglia tentativo di fruizione indebita o fraudolenta.

La necessità di adottare una prospettiva sostanziale emerge, inequivoca, dal tenore letterale dell'art. 8, comma 4 *bis*, L. 223/1991 nella parte in cui esclude l'accesso per il caso di assetti proprietari "sostanzialmente coincidenti", e comunque per qualsivoglia rapporto di "collegamento o controllo" tra le due realtà imprenditoriali. Del pari, esemplificazione aperta — e, in quanto tale, destinata a riguardare qualsiasi forma di condivisione, compartecipazione o coincidenza di interessi — è quella dell'art. 1, comma 118, L. 190/2014: "controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto".

Il Supremo Collegio ha chiarito che "la nozione di collegamento di cui all'art. 2359 c.c. è molto ampia e si basa sulla sussistenza di un unico elemento di fatto, ossia l'influenza notevole dell'una sull'altra, a prescindere dalle modalità con cui essa si manifesti. Di conseguenza, è ben possibile anche un collegamento effettuato da parte di una società tramite il controllo di diritto di una società a sua volta collegata di diritto ad un'altra, di modo che possa dar luogo a fenomeni di influenza notevole tra la prima e l'ultima società" (Cass. Civ., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 10726).

Quanto al concetto di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti", il Giudice di Legittimità ha precisato che "sono qualcosa di diverso rispetto al concetto di proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 luglio 2015, n. 13583).

Ha affermato, altresì, che oggetto di verifica giurisdizionale devono essere "le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoro possa essere considerato nuovo ai fini contributivi" (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 luglio 2015, n. 13583), nonché un "qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di proprietà, avendo il legislatore voluto utilizzare un'espressione atecnica che fa riferimento a tutte le ipotesi nelle quali l'impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato. La norma richiede quindi un'indagine che accerti in fatto la sostanziale diversità fra le due imprese" (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 luglio 2014, n. 16485).

Se questi sono i principi cui deve farsi riferimento, nel caso di specie non può dubitarsi della ricorrenza delle condizioni ostative previste dalla legge.

R. s.r.l. è stata costituita il 19 maggio 2015, ossia nel periodo intermedio tra la dichiarazione di fallimento di R. F.I.M.E. s.r.l. (4 maggio 2015) e la messa in mobilità dei lavoratori della fallita (26 maggio 2015). Tra R. s.r.l. e R. F.I.M.E. s.r.l. è stato stipulato, il 31 luglio 2015, un contratto di affitto di azienda e, il 28 gennaio 2016, un successivo contratto di cessione di azienda.

Il fatto che all'epoca dei licenziamenti il legale rappresentante di R. F.I.M.E. s.r.l. fosse il curatore fallimentare è dato puramente formale legato alla procedura avviata innanzi al Tribunale. Sotto il profilo sostanziale, per contro, è oltremodo rilevante il fatto che la società fosse riconducibile a V. R., padre di P. R., socia di maggioranza e amministratore unico di R. s.r.l.

Si osservi, peraltro, che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, "in tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 8 della L. n. 223 del 1991, nell'ipotesi di cessione d'azienda, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura societaria e delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire a quello ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva; né rileva che la cessione sia avvenuta nell'ambito di una procedura fallimentare, in quanto il fallimento della società non determina, di per sé, il venir meno del bene giuridico "azienda" inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell'esercizio dell'impresa" (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 aprile 2017, n. 10428).

Ancora, è senz'altro rilevante il fatto che P. R. fosse originariamente dipendente di R. F.I.M.E. s.r.l., ossia dell'azienda del padre la cui attività ha potuto proseguire per il tramite della R.

s.r.l. neocostituita con il socio — e, pacificamente, coniuge — Z. T.. Dalla documentazione versata in atti, peraltro, emerge che V. R. e P. R. hanno domicilio coincidente (cfr. visure camerali, fascicolo INPS).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene accertato che R. s.r.l. abbia proseguito l'attività di R. F.I.M.E. s.r.l. in una situazione di sostanziale coincidenza — familiare — di assetti proprietari, di interessi imprenditoriali e vincoli di controllo.

Per questi motivi, i ricorsi debbono essere rigettati.

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, R. s.r.l. deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni.

*(Omissis)*

---